



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 31/03/2012

Oggetto: Disciplina degli orari delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

IL SINDACO

Premesso che questa Amministrazione intende porre in essere provvedimenti che favoriscono la promozione del territorio e l'economia del Paese;

Vista la legge n. 287/91, che disciplina l'attività degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visto l'art. 8 della superiore legge, che attribuisce al Sindaco la competenza a determinare l'orario minimo e massimo dei pubblici esercizi;

Visto che con Decreto dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca, il Comune di Montagnareale è stato individuato Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per l'intero territorio comunale;

Visti gli artt. 2, 3, comma 1, lettera h, e 8 della 447/95;

Visti gli artt. 9-10-68 e 69 del R.D. n. 773/31 e artt. 116 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione R.D. n.635/40;

Ravvisata l'opportunità di regolamentare gli orari dei pubblici esercizi;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. lgs.vo 267/00, che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;

Visto, altresì, l'art. 54, comma 3, del summenzionato D. l.vo;

Richiamato l'O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

L'orario di apertura e chiusura delle attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come segue:

ESERCIZI DI TIPOLOGIA "A"

(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari)

PERIODO INVERNALE - (1° Ottobre – 30 Aprile)

Orario minimo dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Orario massimo dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Orario festivo e prefestivo dalle ore 10.00 alle ore 01.00

PERIODO ESTIVO - (1° Maggio – 30 Giugno e 1°/30 Settembre)

Orario unico dalle ore 09.00 alle ore 01.00

- (1° Luglio – 31 Agosto)

Orario unico dalle ore 09.00 alle ore 02.00

ESERCIZI DI TIPOLOGIA "B"

(bar, caffè, gelateria, pasticceria ed esercizi similari)

PERIODO INVERNALE - (1° Ottobre – 30 Aprile)

Orario minimo dalle ore 07.00 alle ore 22.00

Orario massimo dalle ore 07.00 alle ore 23.00

Orario festivo e prefestivo dalle ore 07.00 alle ore 23.00

PERIODO ESTIVO - (1° Maggio – 30 Giugno e 1°/30 Settembre)

Orario unico dalle ore 07.00 alle ore 23.00

- (1° Luglio – 31 Agosto)

Orario unico dalle ore 07.00 alle ore 24.00

ESERCIZI DI TIPOLOGIA "D"

(esercizi di tipo "B" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione)

PERIODO INVERNALE - (1° Ottobre – 30 Aprile)

Orario minimo dalle ore 07.00 alle ore 22.00

Orario massimo dalle ore 07.00 alle ore 23.00

Orario festivo e prefestivo dalle ore 07.00 alle ore 23.00

PERIODO ESTIVO - (1° Maggio – 30 Settembre)

Orario unico dalle ore 07.00 alle ore 24.00



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Gli esercizi della tipologia “C” in cui la somministrazione di pasti e/o bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago e quelle all’interno di scuole, circoli ricreativi e culturali o altre comunità, associazioni, debbono osservare gli orari di apertura e chiusura corrispondenti a quelli delle strutture in cui operano. Gli esercizi di tipologia “A” possono usufruire di uno slittamento di due ore in presenza di trattenimenti o banchetti. Tutti gli esercenti, nell’ambito degli orari minimo e massimo stabilito, hanno la facoltà di scegliere l’orario più congeniale comunicandolo al Comune con lettera ed esponendo al pubblico un cartello con gli orari prescelti. Nell’ambito di tali orari è consentito all’esercente di posticipare l’apertura e di anticipare la chiusura fino ad un massimo di un’ora e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino ad un limite massimo di due ore consecutive. Allo stesso modo va reso noto il giorno di chiusura settimanale obbligatorio ed, eventualmente, la chiusura per ferie, per motivi familiari, ecc.. All’inizio di ogni anno l’esercente è tenuto a comunicare la propria disponibilità alla prosecuzione dell’attività.

Nelle giornate di programmazioni di spettacoli teatrali, musicali, sportivi e proiezioni cinematografiche all’aperto, è consentita l’anticipazione dell’orario di apertura e la posticipazione di quello della chiusura di non più di due ore rispetto a quello dello spettacolo, per gli esercizi che non distino più di 200 metri in percorso pedonale dal luogo in cui avvengono tali manifestazioni notturne.

Nel periodo natalizio (dal 07/12 al 06/01), il riposo infrasettimanale, è sospeso, con deroga all’apertura domenicale per tutta la giornata (una settimana prima ed una dopo Natale); lo stesso nel periodo pasquale (una settimana prima ed una dopo Pasqua). Nel periodo estivo, limitatamente ai mesi di Luglio e Agosto, sarà sospeso il turno di riposo infrasettimanale.

L’esercente di pubblico esercizio di tipologia “A” e “B” ha facoltà di tenere aperto l’esercizio qualora la giornata di chiusura obbligatoria coincida con una festività infrasettimanale.

Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico.

E’ prevista una deroga temporanea all’obbligo di chiusura settimanale, per non più di cinque giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, durante ricorrenze, festività e manifestazioni locali, nel periodo di Carnevale, Sagre, ecc, nonché per particolari motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’esercente deve rendere noto al pubblico il suo turno mediante l’esposizione, con anticipo di almeno dieci giorni, di un apposito cartello visibile.

Al fine di evitare carenze del servizio, soprattutto nei mesi estivi (giugno-settembre), per gli utenti residenti in zone del territorio in cui vi è un solo pubblico esercizio, il Sindaco si riserva la facoltà di autorizzare o meno, con le modalità previste dall’art.8, comma 5 della legge n. 287/91, eventuali programmi di chiusura per ferie o per turno degli esercizi. A tal proposito gli esercenti devono rendere noto all’ufficio preposto e al Sindaco, almeno 10 giorni prima, l’eventuale periodo di chiusura.

In caso di sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Comune.

E’ fatto obbligo a tutti gli esercenti del settore della somministrazione di alimenti e bevande di munirsi di appositi contenitori da collocare in corrispondenza dell’ingresso delle proprie attività onde evitare l’abbandono all’esterno del locale di qualsiasi tipo di rifiuti.

Per i detentori di juke box si fa presente che la tonalità dovrà essere contenuta in modo da non arrecare pregiudizio alla quiete pubblica ed il funzionamento degli stessi dovrà iniziare non prima delle ore 09.00, restare sospeso dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e cessare non oltre le ore 22.00.

L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, fatte salve le sanzioni penali, sono sanzionate così come previsto dalle vigenti norme di legge in materia “Violazione dell’orario di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa da €154,94 a €1.032,92 (Art. 3 – quinquies, D.L. 18 settembre 1995, n. 381)”.

Per il mancato rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale di cui all’art. 8, comma 5 della legge 287/91, il Sindaco dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni a decorrere dal termine del turno non rispettato.

L’ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Online ed entrerà in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione.

Copia della presente, inoltre, sarà trasmessa alla Polizia Municipale, al locale Comando dei Carabinieri e al Commissariato di Polizia di Patti, affinché ciascuno per le rispettive competenze faccia osservare il contenuto della presente ordinanza.

IL SINDACO
(f.TO dott. ing. Anna Sidoti)